



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 24 gennaio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via dei Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1977, n. 1011.

Soppressione del consolato di 1ª categoria in Siviglia (Spagna) e istituzione di un consolato di 2ª categoria nella medesima località
Pag. 555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1012.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di S. Defendente, in Caraglio
Pag. 555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1013.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettorato salesiana romano-sarda », in Roma
Pag. 556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1014.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in Mortara
Pag. 556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1015.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Girolamo, in Este, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità
Pag. 556

1978

LEGGE 16 gennaio 1978, n. 11.

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici
Pag. 556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma
Pag. 556

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1977.

Conferma di un membro e nomina di due membri del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Autorizzazione alla emissione, nel 1977, di tre francobolli complementari della serie ordinaria « Italia turrita ».
Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile
Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Spemsa, in Firenze
Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Integrazione al decreto ministeriale 27 gennaio 1976 concernente equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fluid Compomac - VI Mostra internazionale delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche della lubrificazione e dei componenti di macchine, meccanici, elettrici ed elettronici », in Milano. Pag. 558

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1978 concernente determinazione delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile Pag. 559

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee Pag. 560

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 560

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 Pag. 560

Autorizzazione al comune di Garlasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 560

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Villafranca Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Scanzano Ionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Castelvetero in Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 561

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Plodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Dolcedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Autorizzazione al comune di Campora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977 Pag. 561

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso di rettifica Pag. 561

Ministero del turismo e dello spettacolo: Avviso di rettifica. Pag. 562

Regione Lombardia:

Variante al piano regolatore generale del comune di Corsico Pag. 562

Approvazione del piano di zona del comune di Scanzososciate Pag. 562

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Magenta Pag. 562

Regione Emilia-Romagna: Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vignola Pag. 562

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di fisica Pag. 563

Ospedale civile di Stresa: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale Pag. 565

Ospedale civile « S. Maria della misericordia » di Pieve di Cento: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione Pag. 565

Ospedale pneumotisiologico « E. Morelli » di Reggio Calabria: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia Pag. 565

Ospedale « S. Paolo » di Savona: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia Pag. 565

Ospedale civile di Vittoria: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia Pag. 565

Ospedali di Casalmaggiore e Viadana: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia Pag. 566

Ospedale civile di Rovereto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia Pag. 566

- Ospedale civile di Udine:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 566
- Ospedali riuniti «Versilia sud» di Viareggio e Camaiore:** Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia. Pag. 566
- Ospedale «Basso Ragusa Mario» di Militello Val di Catania:** Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 566
- Ospedale civile «A. Tortora» di Pagani:** Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . Pag. 566
- Ospedale civile «Santa Croce» di Cuneo:** Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica. Pag. 566
- Ospedale civile di Asti:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 566
- Ospedale civile «S. Croce» di Moncalieri:** Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 567
- Ospedali «Civile - M. Paternò Arezzo - G. B. Odierna» di Ragusa:** Concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 567
- Spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa:** Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 567
- Ospedale «S. Maria in Bethlem» di Varazze:** Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 567
- Ospedali unificati di Fermo e Porto S. Giorgio:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia Pag. 567
- Ospedale al mare di Venezia-Lido:** Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica Pag. 567
- Ospedale pneumotisiologico «L. Armani» di Arco:** Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia Pag. 567

REGIONI

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1977, n. 41.

Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea Pag. 568

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1977, n. 56.

Interventi per la elaborazione ed attuazione di piani e realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali Pag. 574

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 57.

Contributo alle spese di primo impianto del comune di Avigliano Umbro Pag. 575

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 58.

Norme per la esecuzione di opere di edilizia scolastica. Pag. 575

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 59.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni Pag. 576

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. 1011.

Soppressione del consolato di 1^a categoria in Siviglia (Spagna) e istituzione di un consolato di 2^a categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1^a categoria in Siviglia (Spagna) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Siviglia (Spagna) un consolato di 2^a categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie di Badajoz, Granada, Almeria, Cordoba, Huelva e Siviglia.

Il presente decreto decorre dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1978
Registro n. 445 Esteri, foglio n. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. 1012.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di S. Defendente, in Caraglio.

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo 1° agosto 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di S. Defendente, in località Paschera S. Defendente del comune di Caraglio (Cuneo).

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1978
Registro n. 1 Interno, foglio n. 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1013.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettorìa salesiana romano-sarda », in Roma.

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettorìa salesiana romano-sarda », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1978
Registro n. 1 Interno, foglio n. 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1014.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in Mortara.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pio X, in Mortara (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1978
Registro n. 1 Interno, foglio n. 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1977, n. 1015.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Girolamo, in Este, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 30 settembre 1975, integrato con dichiarazione 25 marzo 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Girolamo, in località Meggiaro del comune di Este (Padova). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia. La chiesa stessa viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla fu Ida Secondo ved. Rebonato con testamento olografo 7 luglio 1972, pubblicato con atto 10 dicembre 1974, n. 64843 di repertorio, a rogito prof. Giuseppe Benacchio, notaio in Padova, consistente in un dodicesimo di un complesso immobiliare sito in frazione Marghera del comune di Venezia, censito in catasto alla partita 12596, foglio 1, descritto nella perizia giurata 12-14 maggio 1976 del geometra Ettore Luisson e valutato, per quanto di spettanza, L. 64.416.000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1978
Registro n. 1 Interno, foglio n. 386

LEGGE 16 gennaio 1978, n. 11.

Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti di cui al quarto comma dell'articolo 1 » sono sostituite con le altre: « e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 ».

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 ottobre 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 31 ottobre 1967, con il quale il dott. Giuseppe Ioppolo fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Giuseppe Ioppolo è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 17 novembre 1976, con la quale il dott. Giuseppe Ioppolo ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma con decorrenza dal 15 novembre 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro presso la borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 15 novembre 1976, sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Giuseppe Ioppolo dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1978
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 295

(486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1977.

Conferma di un membro e nomina di due membri del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, con il quale il dott. Vincenzo Milazzo è stato nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1, lettera d), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Viste le note di designazione n. 124940 del 14 luglio 1977 del Ministero del tesoro e n. 676 del 17 novembre 1977 del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vincenzo Milazzo è confermato per il triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980 consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il dott. Andrea Lugo ed il prof. avv. Nicola D'Amati sono nominati per il triennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980 consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1, lettera c) e lettera h), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1978
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 5

(402)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1977.

Autorizzazione alla emissione, nel 1977, di tre francobolli complementari della serie ordinaria « Italia turrata ».

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, francobolli da L. 120, L. 170 e L. 350, complementari della serie ordinaria « Italia turrata »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1412 del 15 giugno 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di francobolli complementari della serie ordinaria « Italia turrata », nei valori da L. 120, L. 170 e L. 350.

Con successivo decreto verranno determinate le caratteristiche tecniche dei predetti francobolli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1977

Il Ministro

per le poste e le telecomunicazioni

COLOMBO

p. Il Ministro per il tesoro

MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977
Registro n. 40 Poste, foglio n. 143

(369)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della

marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del consiglio stesso il dott. Donato Delli Bovi, direttore generale della pesca marittima;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 155 e il decreto ministeriale 18 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1977, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 180, con i quali il dirigente superiore dott. Leonetto De Leon è stato nominato dirigente generale e preposto alla Direzione generale della pesca marittima in sostituzione del dottor Donato Delli Bovi, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Leonetto De Leon, dirigente generale della pesca marittima, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Donato Delli Bovi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 68

(377)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Spemsa, in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 389 in data 19 dicembre 1955 e n. 845 in data 15 marzo 1957 la ditta Spemsa fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, specialità medicinali nonché preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la lettera in data 16 giugno 1977, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni, avendo trasferito la propria officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Spemsa l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, concessa con decreti A.C.I.S. n. 389 in data 19 dicembre 1955 e n. 845 in data 15 marzo 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(498)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1978.

Integrazione al decreto ministeriale 27 gennaio 1976 concernente equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 30 gennaio 1976, n. 27, relativo alla equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri;

Considerato che, per mero errore, non è stato incluso il direttore di farmacia di ospedali militari;

Ritenuto, pertanto, di integrare il predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Dopo il quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale citato in premessa è aggiunto il seguente comma:

« Il servizio prestato in qualità di direttore di farmacia addetto alla farmacia degli ospedali militari è equiparato a quello di direttore di farmacia ospedaliera ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 6 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(496)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fluid Compomac - VI Mostra internazionale delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche della lubrificazione e dei componenti di macchine, meccanici, elettrici ed elettronici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fluid Compomac - VI Mostra internazionale delle apparecchiature oleoidrauliche e pneumatiche della lubrificazione e dei componenti di

macchine, meccanici, elettrici ed elettronici », che avrà luogo a Milano dal 27 febbraio al 4 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 gennaio 1978

p. Il Ministro: CARTA

(372)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 gennaio 1978 concernente determinazione delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-bis del citato testo unico che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, che determina le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Considerato che il decreto ministeriale 5 gennaio 1978 è stato emanato a complemento di una serie di norme adottate in sede comunitaria e nazionale per rispondere a motivi di eccezionale urgenza nell'assicurare un'adeguata sorveglianza sulle correnti d'importazione;

Considerato altresì che è stato possibile concordare un particolare sistema di collaborazione fra l'amministrazione doganale e le camere di commercio, gli enti e amministrazioni portuali, le associazioni delle categorie produttrici nonché con i settori economici e sociali interessati, al fine di realizzare con maggiore immediatezza ed intensità i controlli necessari per lo esatto accertamento della qualità, quantità, valore ed origine delle merci le cui irregolari importazioni alimentano correnti di traffico anormali;

Ritenuta, per i suddetti motivi, la necessità di apporre alcune modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 5 gennaio 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, è sostituito dal seguente: « Le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci numeri 73.01, 73.02, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Ancona, Aosta, Bari, Brescia, Campo di Trens, Civitavecchia, Domodossola, Ferneti, Genova, Gorizia, La Spezia, Marina di Carrara, Milano I, Napoli, Palermo, Piombino, Portotorres, Ravenna, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Tarvisio, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Ventimiglia e Verona ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, è sostituito dal seguente: « Le operazioni di importazione definitiva relative ai prodotti compresi nelle voci numeri 55.05, 55.09, 56.03, 56.07, 58.04, 60.03, 60.04, 60.05, 61.01, 61.02, 61.03, 61.05, 62.02, 63.01 e 63.02 della tariffa doganale comune, di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici doganali di Bergamo, Biella, Como, Modane, Montale, Napoli, Piacenza, Prato, Torino, Varese, Venezia e Ventimiglia ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti delle merci ammesse a particolari agevolazioni in vista della loro immissione in consumo in determinate zone o destinate alla Repubblica di San Marino ovvero impiegate in attività a mare ai sensi dell'articolo 132 del testo unico, ovvero provenienti da demolizioni navali eseguite nella località di sdoganamento.

Le disposizioni predette non si applicano altresì alle merci giunte per via aerea, alle merci a seguito viaggiatore, ai campioni ed alle piccole spedizioni non aventi carattere commerciale, alle merci giunte a mezzo pacco postale nonché a quelle giunte con veicoli stradali o vagoni ferroviari contenenti merci dirette a più destinatari ovvero contenenti anche altre merci non contemplate dal presente decreto ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(584)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2844/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Regolamento (CEE) n. 2845/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1736/75, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 2846/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, recante deroga, a favore della Danimarca, al regolamento (CEE) n. 1445/72 relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Regolamento (CEE) n. 2847/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2848/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2849/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2850/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2851/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.

Regolamento (CEE) n. 2852/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2853/77 della commissione, del 19 dicembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2854/77 della commissione, del 20 dicembre 1977, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa.

Regolamento (CEE) n. 2855/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che modifica il regolamento n. 91/66/CEE relativamente al numero di aziende contabili per circoscrizione per gli esercizi contabili 1978 e seguenti.

Regolamento (CEE) n. 2856/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2857/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2858/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Publicati nel n. L 329 del 22 dicembre 1977

(157/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(177/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.715.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(179/M)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(178/M)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.410.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(180/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Cagli (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 99.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(181/M)

Autorizzazione al comune di Garlasco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Garlasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 42.356.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(182/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(183/M)

Autorizzazione al comune di Buddusù ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Buddusù (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.435.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(184/M)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(194/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Villafranca Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(199/M)

Autorizzazione al comune di Scanzano Ionico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Scanzano Ionico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(185/M)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Solopaca (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(186/M)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.430.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(187/M)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(188/M)

Autorizzazione al comune di Castelvetrore in Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1977 il comune di Castelvetrore in Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.060.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(189/M)

Autorizzazione al comune di Annicco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1978 il comune di Annicco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(190/M)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(191/M)

Autorizzazione al comune di Santa Croce sull'Arno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Santa Croce Sull'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 86.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(192/M)

Autorizzazione al comune di Plodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Plodio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(233/M)

Autorizzazione al comune di Pigna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Pigna (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(234/M)

Autorizzazione al comune di Sarroch ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Sarroch (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.219.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(238/M)

Autorizzazione al comune di Dolcedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Dolcedo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(244/M)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.201.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(245/M)

Autorizzazione al comune di Campora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Campora (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(246/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

A pag. 9 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 5 gennaio 1978, contenente il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali e internazionali, circa il periodo di svolgimento della « Esposizione europea radio-televisone-elettroacustica - Ertel 4 » di Milano, dove è scritto: « 4/11 settembre », leggesi: « 7/11 settembre ».

(460)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 24 novembre 1977, concernente l'elenco per provincia al 31 dicembre 1976 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, devono essere apportate le seguenti rettifiche:
a pag. 7, in corrispondenza dell'agenzia « Emilia viaggi », dove è scritto:

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	CATEGORIA	TITOLARE	DIRETTORE TECNICO	UBICAZIONE DELL'UFFICIO
<i>Emilia viaggi</i> . . .	A - Succursale	Giuseppe Concarini Ghisetti	Cesare Pranzini	Bologna, Galleria Cavour n. 9

leggasi:

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	CATEGORIA	TITOLARE	DIRETTORE TECNICO	UBICAZIONE DELL'UFFICIO
<i>Emilia viaggi</i>	A - Succursale	Guglielmo Vallisi	Lea Zuccheri	Casalecchio di Reno, via Porrettana n. 340/2

a pag. 50, in corrispondenza dell'agenzia « Classense », dove è scritto: ---

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	CATEGORIA	TITOLARE	DIRETTORE TECNICO	UBICAZIONE DELL'UFFICIO
<i>Classense</i>	A - Illimitata permanente	Marendon Mario	Sutter Michele	Ravenna, via Diaz n. 13

leggasi:

DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	CATEGORIA	TITOLARE	DIRETTORE TECNICO	UBICAZIONE DELL'UFFICIO
<i>Classense</i>	A - Illimitata permanente	Baldisserrì Pier Giuseppe	Sutter Michele	Ravenna, via Diaz n. 13

(461)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Corsico

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1977, n. 12003, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Corsico (Milano), adottata con deliberazione consiliare n. 45 del 23 febbraio 1976, relativa alla riduzione della capacità insediativa ed al recupero di aree per uso pubblico.

(72)

Approvazione del piano di zona del comune di Scanzorosciate

Con deliberazione della giunta regionale 15 novembre 1977, n. 12571, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Scanzorosciate (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(288)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Magenta

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1977, n. 238, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Magenta (Milano), adottato con delibera consiliare 2 giugno 1977, n. 214.

(70)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vignola

Con deliberazione della giunta regionale n. 3598 del 23 novembre 1977 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 5378/5231 in data 15 dicembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vignola (Modena), adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 in data 6 febbraio 1973.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(289)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di fisica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, per cui nessun posto può essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante della Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Visto il foglio n. 26218 del 5 novembre 1976, con il quale l'Accademia navale comunica la cessazione dall'insegnamento di un professore straordinario per la cattedra di fisica;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di fisica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di fisica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- essere forniti di laurea universitaria;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- aver sempre tenuto buona condotta;
- essere fisicamente idonei all'impiego;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9°,

entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

- il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;
- il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
- la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
- gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postati non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
 - un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
 - tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;
 - copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.
- Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;
- il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9°, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice e nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;
due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;
due professori ordinari di Università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;
un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9^a, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9^a - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'inva-

lido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 249

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per
gli impiegati civili - Divisione 9^a - Sezione 1^a -
Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in
(provincia di) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di fisica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a il
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(provincia di) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio
rilasciato da nell'anno accademico
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal
(4);
di aver prestato servizio come impiegato dal al
e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo:

Data, Firma (5)

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando)

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «fidejussibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva) per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza) per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(312)

OSPEDALE CIVILE DI STRESA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' riaperto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stresa (Novara).

(198/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI PIEVE DI CENTO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Cento (Bologna).

(197/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(199/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di aiuto
della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(190/S)

OSPEDALE CIVILE DI VITTORIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(191/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(186/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(193/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro antidiabetico;

un posto di assistente dell'istituto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(194/S)

OSPEDALI RIUNITI « VERSILIA SUD » DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(210/S)

OSPEDALE « BASSO RAGUSA MARIO » DI MILITELLO VAL DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Militello Val di Catania (Catania).

(187/S)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pagani (Saerno).

(192/S)

OSPEDALE CIVILE « SANTA CROCE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(207/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto-capo della sezione autonoma infettivi adulti;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(208/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI MONCALIERI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
 un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
 un posto di assistente della divisione di pediatria;
 due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
 due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
 un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi, ricerche cliniche e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

(233/S)

OSPEDALI « CIVILE - M. PATERNO' AREZZO - G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente di neonatologia;
 un posto di assistente di ostetricia e ginecologia,
 presso l'ospedale « Civile ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978.

(259/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. CHIARA » DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
 due posti di assistente del primo servizio di radiodiagnostica;
 due posti di assistente del secondo servizio di radiodiagnostica;
 due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(188/S)

OSPEDALE « S. MARIA IN BETHLEM » DI VARAZZE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
 due posti di assistente di medicina generale;
 due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Varazze (Savona).

(196/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(206/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(209/S)

OSPEDALE PNEUMOTISILOGICO « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso ad un posto di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e dalla legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(211/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1977, n. 41.

Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive della Comunità economica europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 43 del 26 ottobre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina gli interventi della regione Liguria per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive agricole, ivi compresi quelli provvisti per le zone di montagna e di talune zone svantaggiate; l'incoraggiamento alla cessazione delle attività agricole, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, secondo le direttive comunitarie numeri 1972/159, 1972/160, 1972/161, 1975/268 e le leggi di attuazione 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLE STRUTTURE

Sezione I

PIANO DI SVILUPPO

Art. 2.

Per promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive agricole la Regione, in relazione alla situazione socio-economica ed alle caratteristiche delle strutture aziendali del suo territorio, istituisce aiuti a favore di quelle aziende agricole che abbiano una produzione tale da determinare un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona, determinato in conformità all'art. 8 della presente legge.

Le provvidenze si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che attraverso l'attuazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali siano in grado di conseguire con una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, un reddito comparabile a quello degli addetti ai settori extra agricoli.

Le provvidenze consistono in:

1) concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano;

2) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi;

3) cessione in proprietà o in affitto delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola;

4) contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

La Regione, altresì, al fine di preservare ed incrementare l'attività agricola nelle zone montane o svantaggiate, quali risultano delimitate dalla direttiva comunitaria 28 aprile 1975, n. 273, istituisce il seguente regime di aiuti:

1) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa alle condizioni stabilite nei successivi articoli;

2) concessione delle provvidenze previste dal titolo III della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentino un piano di sviluppo di cui all'art. 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

3) concessione di aiuti per investimenti realizzati in forma collettiva per la produzione foraggiera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché per la produzione zootecnica;

4) concessione di aiuti per investimenti ad aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile.

Art. 3.

Fino a quando non saranno adottati programmi regionali di intervento ed i piani zonali, nonché i piani socio-economici delle comunità montane, i piani di sviluppo devono armonizzarsi con le direttive deliberate dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili:

a) agli imprenditori agricoli a titolo principale;

b) ai coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari d'impresa, collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni;

c) alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti, braccianti ed affittuari;

d) alle associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale;

e) ai mezzadri ed ai coloni o, congiuntamente ai mezzadri, ai coloni ed ai concedenti.

E' accordata preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

Gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti familiari, i mezzadri, i coloni devono esercitare l'attività agricola a titolo principale e possedere una sufficiente capacità professionale.

Art. 5.

E' considerato **imprenditore esercente** l'attività agricola a titolo principale colui che dedica almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno i due terzi del proprio reddito globale di lavoro.

I limiti di cui al comma precedente possono essere ridotti fino al 50 per cento del reddito e del lavoro complessivamente ricavato e dedicato all'agricoltura purché alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola raggiunga il limite di 2300 ore annue per una unità lavorativa uomo (ULU) ed il reddito raggiunga quello comparabile.

E' altresì considerato imprenditore esercente l'attività agricola a titolo principale colui che avendo l'azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zona svantaggiata dedica almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.

I soci delle cooperative agricole, costituite a norma delle vigenti disposizioni, e quelli delle associazioni di imprenditori che presentano un piano comune devono ricavare dall'attività singola e da quella associata almeno il 50 per cento del proprio reddito e devono dedicare all'attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

Art. 6.

Il requisito della capacità professionale è presunto quando il beneficiario abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione del piano un'attività agricola come capo di azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, accertabile anche a mezzo di atto di notorietà, ovvero possieda una qualificazione professionale attestata da uno dei titoli di studio di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per gli imprenditori agricoli a titolo principale fa testo l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 33, in quanto compatibile con la presente legge.

Per il requisito della capacità professionale nei riguardi di coloro che intendano iniziare l'attività agricola e non siano in possesso dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo valgono le norme della legge regionale 9 giugno 1975, n. 33, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 7.

Per ottenere le provvidenze previste dalla presente legge i beneficiari di cui agli articoli precedenti devono:

a) avere al momento della presentazione della domanda una produzione lorda vendibile tale da determinare un reddito di lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli del territorio nel quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità indicati dall'articolo successivo;

b) presentare un piano di sviluppo;

c) impegnarsi a tenere una contabilità aziendale almeno per la durata del piano di sviluppo.

Art. 8.

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media dei lavoratori extra agricoli al netto degli oneri sociali determinata annualmente dall'I.S.T.A.T. per province.

Art. 9.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso, oltre all'individuazione ed alla precisazione delle condizioni soggettive relative all'imprenditore, dovrà contenere i seguenti elementi:

a) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda alla fine del piano;

b) indicazione analitica degli investimenti per l'ammodernamento delle strutture aziendali ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potersi far fronte sia per l'acquisto che per l'affitto.

Nel caso di acquisto o di affitto, che non deve essere inferiore a quindici anni, deve essere presentato il contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile.

Per l'acquisizione delle terre necessarie alla realizzazione del piano di sviluppo l'imprenditore può avvalersi delle disposizioni recate dagli articoli 15, terzo comma e 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

c) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti adottati per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;

d) condizioni di commercializzazione previste;

e) piano dei finanziamenti con indicazione delle garanzie che si intendono offrire all'istituto mutuante.

Nelle zone considerate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, ove i piani di sviluppo o i programmi annuali delle comunità montane prevedano interventi per la promozione delle attività turistiche, la salvaguardia e lo sviluppo dell'attività artigianale, il piano di sviluppo aziendale può riguardare anche investimenti a carattere turistico ed artigianale per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda.

Eventuali modifiche ai programmi di investimento ed agli ordinamenti culturali possono essere ammesse purché restino impregiudicati gli obiettivi ed i tempi di realizzazione previsti.

La durata del piano di sviluppo aziendale o interaziendale non può eccedere i sei anni.

Nelle zone depresse, ivi comprese quelle classificate montane ai sensi delle vigenti disposizioni ed in quelle previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 352, la durata del piano non può eccedere i nove anni.

Art. 10.

Per reddito di obiettivo si intende quello che l'azienda in via di ammodernamento, una volta attuato il piano, sia in grado di raggiungere in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo (ULU). Esso deve essere almeno comparabile a quello dei lavoratori extra agricoli del territorio ove ricade l'azienda.

La giunta regionale indica ogni anno, in relazione alla durata dei piani di sviluppo, il reddito di obiettivo aziendale avuto riguardo al livello di redditività dei modelli aziendali di riferimento per tipi di ordinamento produttivi secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero tenendo conto del coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori extra agricoli determinato ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge.

Art. 11.

Il reddito degli addetti all'azienda si determina tenendo conto dei seguenti elementi:

a) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

c) tasso effettivo di interesse per gli eventuali capitali di terzi.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito di lavoro una aliquota massima del 20 per cento proveniente dall'esercizio di attività extra agricole a condizione che almeno una ULU tragga la totalità del reddito comparabile nell'azienda agricola.

Per i piani di sviluppo riferentisi ad aziende comprese in zone montane o svantaggiate il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola con fabbisogno di lavoro di 0,7 ULU deve essere pari al 70 per cento del reddito comparabile per una ULU.

Se il fabbisogno di lavoro dell'azienda supera le 0,7 ULU, il 50 per cento del reddito da lavoro comparabile può provenire da un'attività non agricola a condizione che l'azienda raggiunga almeno il 70 per cento del reddito comparabile.

Art. 12.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito da lavoro comparabile di cui all'art. 8 deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune, sia all'azienda di cui è titolare.

I mezzadri ed i coloni di cui all'art. 4 possono presentare il piano di sviluppo indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo in tal caso al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano, nonché le facoltà per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 13.

Gli imprenditori a titolo principale le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo il mantenimento del reddito a livello comparabile sono ammessi a godere dei benefici di cui al presente titolo.

Il concorso nel pagamento degli interessi, in tal caso, è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata in azienda, compreso l'imprenditore agricolo.

Art. 14.

A far tempo dal 1° gennaio 1978 le funzioni amministrative previste dalla presente legge sono esercitate dalle comunità montane e dai comuni singoli ed associati.

Con successivi provvedimenti legislativi si disciplinerà l'esercizio della delega e si delimiteranno le zone.

Fino alla data indicata al primo comma le funzioni amministrative vengono esercitate dalla giunta regionale secondo le modalità degli articoli che seguono.

Art. 15.

Le domande con i piani di sviluppo sono presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e sottoposte al parere di un comitato costituito presso ciascun ufficio provinciale e composto:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che lo presiede;

b) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale di cooperative;

c) da un rappresentante della Federazione unitaria C.I.S.L. - C.G.I.L. - U.I.L.;

d) da due rappresentanti della provincia, di cui uno di minoranza.

Del comitato è chiamato a far parte il presidente della comunità montana per l'esame dei piani di sviluppo di aziende ricadenti per la maggior parte nella competenza territoriale di essa.

Il comitato deve inoltrare il proprio parere alla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 16.

La giunta regionale, in conformità alle direttive del consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, adotta i provvedimenti di competenza in conformità all'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il termine viene interrotto in caso di richiesta di chiarimenti e di nuovi elementi di giudizio.

La giunta regionale vigila sull'attuazione dei piani e può sospendere, con diffida a provvedere, le provvidenze concesse se il piano aziendale o interaziendale non viene attuato secondo le disposizioni previste.

La giunta regionale può revocare le provvidenze concesse se:

- a) nonostante la diffida di cui al comma precedente, il beneficiario attua il piano in difformità alle disposizioni previste;
- b) le costruzioni o le installazioni realizzate sono destinate a fini diversi da quelli previsti dal piano;
- c) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore o ha taciuto informazioni che siano tali da costituire elementi indispensabili per un esame completo del piano.

Art. 17.

È istituita l'indennità compensativa prevista dall'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla direttiva comunitaria 1975/268 e dalla legge sopra citata.

Essa può essere computata anche ai fini del calcolo del reddito da lavoro.

Essa è concessa agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni mezzadri e partecipanti, diano prova di coltivare un fondo con una superficie agricola utilizzata di almeno tre ettari ricadenti nelle zone indicate dall'art. 2, quarto comma, e che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.

Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori agricoli che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia o in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

Art. 18.

Ai fini della determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto anche delle quote di proprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive o consortili o ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

Per le forme associative il limite minimo di tre ettari di superficie agricola utilizzata si ricava dal rapporto fra il numero di ettari di superficie agricola utilizzata globale di cui dispone la forma associativa ed il numero dei soci che prestano l'attività lavorativa nell'azienda.

Art. 19.

Per le aziende con allevamenti di bovini, ovini e caprini la misura delle indennità viene determinata in base al numero di unità di bestiame adulto (UBA), allevato durante l'anno secondo la seguente tabella di conversione:

- 1) tori, vacche ed altri bovini di età superiore a due anni 1,00 UBA;
- 2) bovini con età compresa tra sei mesi e due anni 0,60 UBA;
- 3) pecore e capre 0,15 UBA.

L'importo per UBA viene determinato in:

- a) 52,50 unità di conto per allevamenti di consistenza compresa tra 1 e 5 UBA;
- b) 30,00 unità di conto per allevamenti di consistenza superiore a 5 UBA.

Salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari, l'importo globale dell'indennità non può essere superiore a 35 UBA nella misura massima stabilita.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare il limite di 52,5 unità di conto per ettaro di superficie foraggiera dell'azienda.

Nel caso che la produzione di latte delle vacche sia destinata alla commercializzazione e rappresenti più del trenta per cento della produzione lorda vendibile dell'azienda, l'indennità viene ridotta all'80 per cento e può essere concessa ad un numero di vacche non superiore alle dieci unità.

Per le aziende che non allevano bestiame l'indennità viene determinata in sedici unità di conto per ettaro di superficie agricola utilizzata, al netto di quella destinata a colture foraggere, a coltura di frumento, nonché alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda.

Art. 20.

Le domande per la concessione dell'indennità compensativa devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e incaricato dell'istruttoria.

La giunta regionale, udito il parere del comitato di cui all'art. 15 della presente legge, forma un elenco contenente, per ogni beneficiario, il nome, il numero delle UBA allevate durante l'anno o la superficie agricola utilizzata coltivata e l'importo concedibile.

L'elenco così formato viene trasmesso al comune interessato che provvede ad affiggerlo all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Entro i successivi quindici giorni, chiunque vi abbia interesse può produrre reclamo al presidente della giunta regionale.

Sulla base degli elenchi formati la giunta regionale, previa decisione degli eventuali reclami, adotta i provvedimenti di competenza per la concessione del beneficio.

Art. 21.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni ULU impiegato in azienda.

Con decreto del presidente della giunta regionale verranno determinati annualmente, in relazione al tasso globale fissato per il credito agrario con provvedimento dello Stato, l'ammontare della quota del concorso pubblico nel pagamento degli interessi da contenere entro il limite massimo del 9 per cento ed il tasso a carico del beneficiario il cui limite minimo è fissato nella misura del 3 per cento.

Per i territori depressi e per le zone classificate montane, i limiti di cui al comma precedente sono rispettivamente portati all'11 per cento ed al 12 per cento per la quota di concorso pubblico ed al 2 per cento per il tasso a carico del beneficiario.

La durata del mutuo non potrà superare i venti anni per gli investimenti fondiari ed i dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

La giunta regionale determina, sulla base dei criteri adottati dal consiglio regionale, la quota di concorso spettante agli istituti di credito interessati in relazione ai piani di sviluppo approvati e ne dà successiva comunicazione ai Ministeri competenti.

Art. 22.

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e interesse, elevabile all'80 per cento per le zone montane, depresse o svantaggiate.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui all'art. 4 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

In conformità all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di fornire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado comunque di offrire garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti interessati, anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fidejussione pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Art. 23.

Qualora il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, il concorso nel pagamento degli interessi per tali acquisti è subordinato alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti superi il 60 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.

Quando si tratti di iniziative nel settore suinicolo la concessione dei finanziamenti è subordinata alla condizione che l'investimento non sia inferiore a 10.520 unità di conto e non superi le 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o dalle aziende associate nei limiti previsti dall'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 24.

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale prevede un orientamento verso la produzione di carne bovina ed ovina, se a compimento del piano stesso la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50 per cento delle vendite totali dell'azienda, può essere concesso in aggiunta delle provvidenze di cui all'art. 21 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

Il contributo sarà erogato in tre anni, in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro nel secondo anno, 16 unità di conto per ettaro nel terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo sono fissati nella misura massima di 2350 unità di conto per il primo anno, 1600 unità di conto per il secondo anno, 800 unità di conto per il terzo anno. Nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione, tali limiti sono aumentati del 25 per cento.

Per le aziende ricadenti nei territori di montagna o nelle zone svantaggiate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 25.

Nelle zone montane o svantaggiate quali risultano dalla direttiva comunitaria 1975/273, la giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti collettivi diretti a migliorare la produzione foraggiera, nonché la sistemazione dei pascoli e degli alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione di opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Beneficiari degli aiuti possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, nonché i comuni, le comunità montane, le università agrarie, le comunità familiari e gli altri organismi ed enti a questi assimilabili.

Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interesse per la concessione di mutui al tasso agevolato del 2 per cento e di contributi in conto capitale cumulabili, purché complessivamente non superiori al 75 per cento del totale della spesa ammessa.

La spesa ammissibile non può superare 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo e 400 unità di conto per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

I benefici possono riguardare:

- a) azioni di incremento della produzione foraggiera, specialmente attraverso opere di sistemazione, impianto, concimazione ed installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;
- b) costruzione o miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;
- c) acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;
- d) costituzione, sistemazione e miglioramento di pascoli ed alpeggi sfruttati in comune ed attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurare e migliorare la gestione, compresa le recinzioni;
- e) realizzazione ed ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio di aziende con indirizzo foraggiero-zootecnico;
- f) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma, con obbligo di miglioria, da parte di comuni, province, comunità montane e cooperative di allevatori, per la realizzazione degli interventi elencati nei punti precedenti in aree che comportino la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero di terre inutilizzate o scarsamente utilizzate con

particolare riferimento all'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Il contributo in conto capitale nella misura ed alle condizioni previste dall'art. 24 della presente legge è esteso ai soggetti e alle iniziative considerate nei precedenti commi.

Art. 26.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge la giunta regionale può concedere in via eccezionale, alle aziende ricadenti nelle zone indicate al precedente art. 2, quarto comma, che non sono in grado attraverso un piano di sviluppo redatto ai sensi della presente legge di raggiungere un reddito di lavoro comparabile così come determinato all'art. 11, terzo comma, i benefici di cui all'art. 21 ma con un tasso minimo del 3 per cento a carico del beneficiario.

Tali aziende inoltre potranno beneficiare dei premi di orientamento di cui all'articolo precedente, ultimo comma.

Art. 27.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo, gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati, secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, del 20 per cento quando i programmi irrigui consentano, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie sia utilizzata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producano redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 28.

In conformità all'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, i contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nell'articolo precedente.

Sezione II

CONTABILITÀ AZIENDALE

Art. 29.

Agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità ai requisiti di cui all'art. 11 della direttiva comunitaria 1972/159, la giunta regionale concede un contributo di 473 unità di conto erogabile in quattro anni per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, 133 unità di conto nel secondo, 85 unità di conto nel terzo e 52 unità di conto nel quarto anno.

Gli imprenditori agricoli che beneficiano del contributo di cui al precedente comma devono impegnarsi, ove richiesto, a mettere a disposizione della Regione e degli organi comunitari, in forma anonima, i dati contabili delle proprie aziende.

Sezione III

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALI

Art. 30.

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti allo scopo di realizzare programmi di assistenza reciproca nel lavoro alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle altre dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o l'esercizio in comune di aziende o di parti di aziende, può essere concesso un contributo sui costi di gestione nel periodo di avviamento.

L'ammontare del contributo viene disposto dalla giunta regionale in misura diversa in rapporto al numero degli associati ed all'attività esercitata in comune e deve essere compreso tra un minimo di 2600 unità di conto ed un massimo di 7890 unità di conto.

Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con voto pro capite successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni.

Alla istruttoria delle domande si provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 15.

TITOLO II
INCORAGGIAMENTO CESSAZIONE ATTIVITA' AGRICOLA

Sezione I

INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 31.

Per favorire attraverso un'adeguata mobilità dei terreni il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, la utilizzazione, per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati, è istituita una indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività.

Art. 32.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola può essere concessa, a domanda da presentare tramite i competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, agli imprenditori agricoli, titolari di azienda con superficie non superiore a 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età e che dedichino almeno il 50 per cento del loro lavoro all'agricoltura ricavandone almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

I titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari che si trovino nelle condizioni di reddito e di impegno lavorativo di cui al precedente comma, possono chiedere l'indennità di cessazione dal compimento del 60° anno di età e goderne fino al 65° a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma precedente.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa fra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.

Per il calcolo del tempo attivo e per quello del reddito di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 33 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 33.

L'indennità di cessazione può essere richiesta da:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi di cui all'art. 31;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti;

c) coadiuvanti familiari agricoli nonché lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare beneficia dell'indennità di cessazione.

Per la concessione dell'indennità di cessazione può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata e, per ogni azienda, un coadiuvante familiare oppure un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare è prevalente rispetto a quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per coadiuvanti familiari si intendono i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

Sempre agli stessi fini per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a cessare l'attività negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Art. 34.

Al fine della concessione della indennità l'imprenditore agricolo:

a) deve aver esercitato l'attività agricola durante il periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda.

In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge, nel caso di subentro nella titolarità per decesso del coniuge stesso.

L'effettivo svolgimento dell'attività agricola può essere provato oltre che con i mezzi indicati dall'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153, anche attraverso un atto notorio;

b) non deve avere in corso di realizzazione al momento della presentazione della domanda un piano di sviluppo aziendale o interaziendale ai sensi della presente legge;

c) non deve aver alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito nel biennio precedente alla domanda, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento dell'intera superficie.

Agli effetti della presente legge non si considerano atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico.

Art. 35.

Ai fini della concessione dell'indennità di cessazione della attività agricola, i coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli dipendenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere esercitato l'attività agricola nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) aver dedicato all'attività agricola nel predetto quinquennio almeno il 50 per cento del loro tempo lavorativo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

Art. 36.

Tutti i richiedenti l'indennità di cessazione devono impegnarsi con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

In caso di inadempienza la giunta regionale dichiara la decadenza della concessione e dispone l'immediato recupero, a carico dell'inadempiente, dell'indennità già percepita aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, purchè la superficie complessiva non superi il 15 per cento della intera superficie aziendale. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale, anzichè in proprietà, a titolo di uso ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

Art. 37.

All'istruttoria delle domande provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente.

La giunta regionale, udito il comitato di cui all'art. 15, adotta i conseguenti provvedimenti che sono trasmessi all'I.N.P.S. per il pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

Art. 38.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo di cui agli articoli precedenti a decorrere dall'effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità su richiesta dell'interessato:

a) 900 U.C. per gli imprenditori coniugati;

b) 600 U.C. per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Art. 39.

La concessione dell'indennità di cessazione di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi sia direttamente sia attraverso l'organismo fondiario secondo la previsione dell'art. 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153:

a) affitto per almeno quindici anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'art. 2;

b) destinazione ai fini di pubblica utilità compreso l'imbooscimento in relazione alle previsioni programmatiche regionali, a quelle dei piani urbanistici comunali, o di sviluppo urbanistico delle comunità montane.

Sezione II

ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE

Art. 40.

Le funzioni relative all'acquisizione e destinazione delle terre sono svolte in conformità all'art. 39 e seguenti della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sezione III

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 41.

E' istituito un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari agli scopi indicati nel precedente art. 39.

Art. 42.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso a domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità di cessazione di cui ai precedenti articoli e destinano la terra alle utilizzazioni previste dall'art. 39.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione, al prezzo di cessione dei terreni comprese le forme sostitutive di esso e al canone d'affitto;

b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione per gli scopi di cui all'art. 39;

c) ai proprietari che, pur non avendo titolo all'indennità di cessazione, offrono i propri terreni per gli scopi previsti dall'art. 39;

d) ai proprietari sui fondi dei quali gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forma associativa, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo;

f) ai proprietari concedenti a mezzadria e colonia qualora trasformino tali contratti in affitto della durata di almeno quindici anni;

g) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola, secondo le modalità di cui all'art. 42, lettera f), della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 43.

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in unica soluzione successivamente alla effettiva destinazione dei terreni da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 39.

L'importo del premio è pari ad otto annualità del canone di affitto determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

Il suddetto premio viene concesso nell'importo pari a sei annualità per i proprietari che, pur senza aver titolo all'indennità di anticipata cessazione, mettano a disposizione dell'organismo fondiario i propri terreni.

Il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

L'importo del premio è maggiorato del 30 per cento nel caso di proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o colonia, che siano iscritti nel ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000 e che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni per le finalità del presente titolo.

Ai fini della concessione del premio di apporto strutturale sono considerate in via prioritaria, in ordine successivo, le domande degli aventi titolo di cui alle lettere d), e) dell'articolo 42.

Gli interessati possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

All'istruttoria delle domande provvede la giunta regionale, udito il comitato di cui all'art. 15.

La giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, i conseguenti provvedimenti per il pagamento del premio di apporto strutturale.

TITOLO III

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA
E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 44.

L'attività di informazione socio-economica è rivolta prioritariamente a conseguire i seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale circa le possibilità che le si offrono di migliorare la propria situazione socio-economica;

b) esaminare e studiare i casi individuali ai fini di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre in contatto con i servizi competenti le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende;

d) fornire agli interessati consigli e orientamenti per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'altra attività o per la cessazione definitiva dell'attività agricola;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e dei familiari;

g) diffondere la conoscenza delle possibilità di soluzioni collettive nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione per favorire la formazione graduale di una coscienza associativa e cooperativistica;

h) organizzare e facilitare, in collaborazione con le organizzazioni professionali, la partecipazione della popolazione rurale all'elaborazione della programmazione del settore, specie a livello zonale.

Art. 45.

Presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura è costituito un servizio di informazione socio-economica.

All'assunzione del relativo personale munito dell'attestato previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, provvede la giunta regionale secondo le vigenti disposizioni.

Possono essere assegnati all'attività di informatori socio-economici anche dipendenti in servizio presso la Regione che abbiano conseguito il titolo professionale previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 46.

Alle associazioni aventi lo scopo di svolgere le funzioni di informazione socio-economica potrà essere attribuito lo svolgimento di tale attività.

Le associazioni devono avere i requisiti previsti dall'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e devono essere riconosciute dalla giunta regionale.

Con lo stesso atto la giunta regionale approva lo statuto.

Art. 47.

A tutte le associazioni che ai sensi della presente legge svolgono compiti di informazione socio-economica la giunta regionale può concedere un contributo fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi di cui al successivo art. 48 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Sulla base di richieste delle associazioni, potranno essere concesse anticipazioni sino al 40 per cento del contributo sopra indicato.

La liquidazione del contributo avviene previa rendicontazione delle spese sostenute.

Alle stesse associazioni potrà inoltre essere concesso un contributo «una tantum» di L. 4.680.000 per ogni consulente socio-economico assunto munito del titolo previsto dall'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il contributo sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purchè risulti instaurato un rapporto di lavoro.

Art. 48.

Per ottenere i contributi previsti dal precedente art. 47 le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 46 devono, con la domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, presentare:

- a) un programma dettagliato riferito a ciascun anno di attività;
- b) un preventivo di spesa.

Sezione II

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 49.

Per la formazione, perfezionamento e gli incontri di aggiornamento dei consulenti socio-economici si applicano gli articoli 51, 52 e 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 50.

Per orientare l'attività d'informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale la Regione istituisce un bollettino mensile, con il quale sono diffuse statistiche ed informazioni sulle possibilità che si offrono agli imprenditori e ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività e per eventuali nuove occasioni di lavoro extra agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Le modalità di gestione del bollettino verranno disciplinate con regolamento.

Sezione III

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 51.

Per consentire ai lavoratori agricoli di acquisire una qualificazione nella professione o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in una agricoltura moderna, sono istituiti dalla giunta regionale appositi servizi in conformità con quanto disposto dagli articoli 55, 56, 57, 58 e 61 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 52.

Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle direttive comunitarie 1972/159, 1972/160, 1972/161 e 1975/268 ed alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352, in quanto applicabili.

Art. 53.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte esclusivamente nei limiti dei fondi attribuiti alla Regione in base al riparto, stabilito dal CIPE, sugli stanziamenti previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

Le spese per gli interventi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, verranno fronteggiate con i fondi disponibili sui residui di stanziamento dell'esercizio 1976 di cui ai capitoli: 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 557, 558 e 559. Per l'esercizio 1977, la spesa verrà fronteggiata con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ai capitoli: 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 557, 558 e 559.

Per gli interventi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, si provvede, per l'esercizio 1977, con legge di variazione di bilancio.

Per gli anni successivi al 1977 si provvederà mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con le leggi regionali di approvazione e di variazione dei relativi bilanci a fronte dei fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi citate nel primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 ottobre 1977

CAROSSINO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1977, n. 56.

Interventi per la elaborazione ed attuazione di piani e realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 23 novembre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire l'attuazione dei piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e la formazione e l'attuazione dei piani previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, dalla legge 11 maggio 1976, n. 398 e dalla legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, nonché la redazione dei progetti di intervento per l'ammodernamento e la ristrutturazione del sistema distributivo, la Regione concede, per il triennio 1978-80, contributi in conto capitale ai comuni, singoli o associati, per l'ammontare complessivo annuo di lire 300 milioni.

Dello stanziamento relativo all'anno 1978 50 milioni sono destinati alla Unione regionale delle camere di commercio di Perugia e Terni chiamate, unitamente alla Regione e ai comuni, ai sensi dell'art. 25 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, alla rilevazione della consistenza della rete distributiva. Le camere di commercio sono tenute a fornire gratuitamente ai comuni tutti i dati necessari per la redazione dei piani previsti dalle leggi 426, 524 e 398 e di trasmetterli alla giunta regionale.

Art. 2.

Iniziativa ammesse a contributo

L'intervento finanziario della Regione di cui all'art. 1 è destinato alle iniziative che abbiano per oggetto:

- a) adozione progetti di coordinamento dei piani commerciali e intercomunali di sviluppo commerciale;
- b) revisione ed attuazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426;
- c) adozione ed attuazione dei piani relativi agli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- d) adozione delle integrazioni ai piani di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante previste dalla legge 11 maggio 1976, n. 398;
- e) redazione e realizzazione di progetti di fattibilità ed esecutivi relativi alla costruzione, alla ristrutturazione e allo ampliamento di centri di vendita al dettaglio, di mercati riuniti e di altre strutture distributive.

Art. 3.

Modalità per la concessione dei contributi

La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione regionale per il commercio, e la competente commissione consiliare a ripartire tra i comuni singoli o associati il contributo di cui all'art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla giunta regionale.

Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle eventuali deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani o dei progetti che si intendono predisporre.

Art. 4.

Criteri di indirizzo

La giunta regionale si atterrà nella erogazione dei fondi ai seguenti criteri:

valutazione delle spese affrontate dai comuni per la elaborazione dei piani e per la redazione dei progetti di cui al punto e) dell'art. 2, in relazione allo stato dei bilanci comunali;

valutazione del rapporto esercizio popolazione del comune o dell'area dei comuni associati e degli effetti prevedibili in conseguenza dell'attuazione dei piani a favore dei consumatori, dei commercianti e dell'assetto urbanistico;

valutazione preferenziale per i comuni che abbiano redatto i piani in modo coordinato su base intercomunale e che utilizzino per la redazione stessa dei piani, giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge n. 285/1977 o loro forme associative;

particolare valutazione e preferenza per la costituzione di forme associative tra piccoli esercenti tese a superare la polverizzazione dei punti-vendita ed a realizzare strutture più favorevoli ai consumatori;

valutazione preferenziale per la realizzazione o il potenziamento di forme associative tra consumatori nonché di strutture tra enti pubblici, piccoli esercenti e consumatori.

Art. 5.

Misura ed erogazione dei contributi

In base a un programma che sarà approvato dal consiglio regionale i contributi in conto capitale di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

L'erogazione dei contributi ha luogo:

- a) per le spese sostenute per l'elaborazione dei piani; dopo la loro approvazione da parte dei consigli comunali;
- b) per le spese sostenute per l'attuazione dei piani:
 - per il 50 per cento all'inizio dei lavori;
 - per il 50 per cento a seguito dell'invio della documentazione giustificativa dell'avvenuta ultimazione delle opere.

Art. 6.

Norma finanziaria

L'onere previsto dalla presente legge per l'anno 1978 sarà imputato al cap. 4621 di nuova istituzione, denominato « Interventi per l'elaborazione e l'attuazione di piani e la realizzazione di strutture per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività commerciali », del bilancio del corrispondente esercizio, e ad esso si farà fronte con il prevedibile incremento della quota del fondo ex art. 8 della legge n. 281 del 1970.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 15 novembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 ottobre 1977 (atto n. 638) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 novembre 1977.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 57.

Contributo alle spese di primo impianto del comune di Avigliano Umbro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 23 novembre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto del comune di Avigliano Umbro, istituito con legge regionale n. 20 del 2 aprile 1975 è autorizzata la spesa di L. 15.000.000, da imputare al cap. 536 di nuova istituzione sul bilancio dell'esercizio 1977 denominato: « Contributo sulle spese di primo impianto del comune di Avigliano Umbro », del bilancio dello esercizio 1976.

All'onere suddetto sarà fatto fronte — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con la disponibilità del cap. 3130 del bilancio per l'esercizio 1976.

All'erogazione del contributo provvederà il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 novembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 luglio 1977 (atto n. 575) e in data 27 ottobre 1977 (atto n. 651) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 novembre 1977.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 58.

Norme per la esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 23 novembre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni, le province o loro consorzi provvedono alla progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica secondo le norme della presente legge.

Gli enti di cui al precedente comma possono altresì affidare in concessione la progettazione e la esecuzione delle opere previa apposita convenzione da stipularsi nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

I progetti debbono essere redatti in base ai criteri contenuti nell'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, e nel rispetto delle vigenti norme tecniche.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica altresì alle perizie relative ai lavori di variante e suppletivi al progetto.

Le eventuali maggiori spese devono essere contenute nei limiti dell'impegno assunto per la esecuzione delle singole opere, con eventuale utilizzazione delle somme a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribasso d'asta.

In caso di eccezionale e dimostrata esigenza, la giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, potrà assegnare, agli enti obbligati, un ulteriore contributo.

L'ammontare globale dei contributi, di cui al comma precedente, non dovrà superare il 15 per cento dell'intero stanziamento.

Art. 2.

Qualora non ci siano specifiche previsioni negli strumenti urbanistici approvati o adottati ovvero non esistano detti strumenti urbanistici la individuazione delle aree è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere della commissione di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui al titolo II della legge n. 865 del 22 ottobre 1971.

Gli enti obbligati devono promuovere le procedure per lo esproprio delle aree entro il termine massimo di mesi uno dalla data di approvazione del progetto.

Art. 3.

La redazione, la presentazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve avvenire entro il termine di mesi sei, decorrenti dalla data di comunicazione della inclusione delle opere nel programma deliberato dalla Regione.

Per giustificati motivi il termine suddetto può essere prorogato dalla giunta regionale per una sola volta e per un massimo di tre mesi.

I progetti esecutivi devono essere approvati dagli enti di cui al primo comma dell'art. 1 anche in caso in cui le opere siano state affidate in concessione.

L'approvazione dei progetti, da parte degli enti competenti, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 4.

La gara d'appalto deve essere esperita entro quaranta giorni dalla data in cui tutti gli atti risultano perfezionati.

Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere rinnovate, di intesa con la giunta regionale, anche con ammissione di offerte in aumento.

Se la gara in aumento va deserta, qualora non possano essere utilmente seguite le procedure di cui ai precedenti comma o ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, si potrà procedere alla trattativa privata.

Art. 5.

I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo sospensioni e proroghe per giustificati motivi.

Art. 6.

Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972, e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

Art. 7.

Per le opere che comportino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 8.

Nel caso di inadempienze da parte degli enti obbligati alle incombenze di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, nei termini ivi previsti, trascorsi altri venti giorni da un preavviso di sostituzione, la giunta regionale delibera la surroga detta Regione agli enti stessi e adotta i necessari provvedimenti.

Art. 9.

Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze, provvedono gli enti obbligati.

Art. 10.

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nei limiti delle somme iscritte a bilancio e con imputazione al cap. 4005, istituito per l'attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, anticipazioni di somme a favore degli enti obbligati con le modalità di cui al presente articolo.

La giunta regionale dispone, per la realizzazione di ogni singola opera, dopo il ricevimento di copia del verbale di appalto, apposite aperture di credito a favore dei sindaci o dei presidenti degli enti obbligati o dei loro consorzi.

Il prelievo delle somme accreditate per ogni conto è effettuato come segue:

il 50 per cento dell'importo all'atto dell'apertura di credito; una quota non superiore al 40 per cento all'atto dell'approvazione, da parte della Regione, del rendiconto dei lavori finanziati con il 50 per cento di cui sopra;

il residuo 10 per cento ad intervento collaudo delle opere e ad intervenuta approvazione del rendiconto dei lavori finanziati con il 40 per cento di cui sopra.

La Regione può effettuare controlli tecnici e amministrativi in corso d'opera.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 novembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 marzo 1977 (atto n. 469) e il 13 ottobre 1977 (atto n. 640) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre 1977.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1977, n. 59.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale. Delega ai comuni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 23 novembre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39: «Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale». Delega ai comuni», è autorizzata, per l'anno 1977 la spesa di L. 140.000.000.

La spesa medesima sarà imputata al cap. 2700 «Spesa per biblioteche, musei, archivi di enti locali o di interesse locale» del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e ad essa si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 4680 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1977, numero d'ordine 15 e 16).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 novembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 20 ottobre 1977 (atto n. 642) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre 1977.

(13727)

ANTONIO SESSA, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore